

Luca Sammiceli*

Diritto, politica, neuroscienze

Abstract: *Neurolaw* is beginning to have a few years of ‘seniority’ in debate but some ambiguities still seem to characterize its boundaries. In this work we will try to retrace some of them. First of all, we will try to investigate the different conceptual dimensions of the term ‘neuroscience’: I) neuroscience as an epistemological domain at various levels; II) behavioral neuroscience, or ‘neuropsychology’, as a particular method of studying behavior; III) neuro-reductionism and the foundations of behavioral sciences. From these ideas we will then try to investigate a more general theme, that is the alleged ‘apolitical’ of science. Finally, a particular variation of this will be exposed, namely the substantial ‘political nature’ of the scientific concept of ‘mental disorder’ (as defined in the latest edition of the DSM) and its repercussions on law.

Keywords: Behavioral sciences; Mental disorder; Neurolaw; Neuropsychology; Neuroscience.

Indice: 1. Introduzione – 2. I diversi significati del termine ‘neuroscienze’ – 2.1 Le neuroscienze come dominio epistemologico a vari livelli – 2.2 Le neuroscienze comportamentali, o ‘neuropsicologia’, come particolare metodo di studio del comportamento – 2.3 Il neuroriduzionismo e i fondamenti delle scienze comportamentali – 3. La *politica* della scienza – 4. Scienza psichiatrica e diritto – 4.1 La definizione di disturbo mentale – 4.2 La definizione di disturbo mentale e il diritto – 4.3 Psichiatria *nel* diritto – 5. Conclusioni

1. Introduzione

Nel 2019 chi scrive ha avuto occasione di partecipare ad un incontro formativo organizzato presso l’Accademia dei Lincei dalla Scuola Superiore di Magistratura intitolato “Le neuroscienze e il diritto civile”.

In una delle tavole rotonde dedicate, discutendo sulla risarcibilità del danno morale, inteso nella sua originaria accezione di *pretium doloris*, è sembrata ad un certo punto emergere l’idea che, grazie alle neuroscienze – in teoria in grado di ‘visualizzare’ le aree cerebrali coinvolte nella sofferenza – esso si potesse conside-

* Luca Sammiceli, Psicologo forense, Professore a contratto di Neuropsicologia forense, Università di Bologna; studio@lucasammicheli.it.

rare definitivamente risarcibile. In altri termini, pareva consolidarsi l'idea che dalla affidabilità degli armamentari neuroscientifici (le neuroscienze sembrano dirci che il dolore effettivamente 'c'è' nel cervello) potesse derivare *lo stesso costituirsi di un bene giuridico tutelabile*, in questo caso la 'sofferenza risarcibile'".

La discussione mi aveva molto colpito in quanto vedevo materializzarsi – in un luogo inaspettato – una delle questioni più controverse delle scienze comportamentali: *il rapporto tra esperienza di un fenomeno e la sua spiegazione razionale*. La tradizione fenomenologica in psicologia, sulla scia della *epochè* Husserliana, aveva fatto di tale questione il suo principale *focus* di studio (e di reazione critica verso altre impostazioni della psicologia, *in primis* quella comportamentista). Nel famoso esempio del bastone che *appare* piegato se immerso nell'acqua si sottolineava che psicologia non era *sapere* che il bastone è dritto, ma trovare la spiegazione scientifica sul fenomeno immediato dell'esperienza per il quale il bastone *appare* piegato. Ossia: l'esperienza che si presenta immediatamente alla coscienza è il vero oggetto dell'indagine delle scienze psicologiche¹.

Ci si chiederà, che c'azzecca con il danno morale? Il tema è a nostro avviso esattamente il medesimo.

Si tratta infatti dello slittamento della discussione dalla esperienza immediata (e condivisa) di un fenomeno che, in quanto appartenente a tutti, può porsi come fondante la sfera del diritto, alla spiegazione richiesta agli esperti della medesima esperienza. In altri termini, in tale occasione si cercava di sottolineare che il danno morale esiste come bene giuridico non tanto perché gli esperti ci dicono come funziona il meccanismo cerebrale del dolore, quanto perché una data comunità – che *condivide l'esperienza immediata* di che cosa vuol dire soffrire – decide di rendere risarcibile tale *esperienza* quando questa è stata ingiustamente indotta. L'esperto potrà certamente essere utile, a livello probatorio, per decidere se in quel caso specifico la persona veramente soffra o se invece – per esempio – simula. Ma l'esperto non potrà in alcun modo essere titolato a dire se la sofferenza ingiustamente causata sia o no un *bene giuridico* degno di tutela. In riferimento specifico alle neuroscienze, quindi, si era reso in tale occasione necessario chiarire che la conoscenza dei meccanismi cerebrali della sofferenza nulla poteva aggiungere alla reputazione – prettamente giuridica – della *sofferenza come bene risarcibile* (così come la spiegazione dell'esperienza percettiva nulla aggiunge sulla natura della immediatezza della medesima – il bastone che *appare* spezzato se immerso nell'acqua).

Ecco dunque – in un convegno di diritto civile! – materializzarsi le questioni fondamentali della psicologia, e così apparire quella strana capacità *luciferina* della psicologia forense², ossia la sua attitudine a scoperchiare questioni delicate (e spesso rimosse) delle scienze del comportamento in occasione dell'incontro con temi giuridici anche di per sé banali.

1 La desuetudine al tema la si ritrova peraltro nell'uso letteralmente raccapricciante che viene fatto del termine <esperienza> dalla quotidiana comunicazione pubblicitaria, ove esso si trova a designare qualcosa di vagamente assimilabile al <godimento>.

2 Sammiceli 2019: 10.

2. I diversi significati del termine 'neuroscienze'

A nostro avviso, affinché il dibattito sul neurodiritto sia fondato realmente su presupposti razionali, è necessario che vi sia un'assoluta chiarezza sulle molteplici sfumature semantiche del termine 'neuroscienze'. Il rischio, tutt'altro che teorico, è che, muovendo dalle premesse del significato del termine da una certa prospettiva, se ne possano trarre conseguenze giuridiche attribuendone effetti in una prospettiva tutt'affatto differente.

Proveremo ai nostri fini ad organizzare i diversi significati del termine secondo tre dimensioni: a) i diversi 'livelli' categoriali con il quale si può utilizzare il termine di neuroscienze; b) le neuroscienze comportamentali, o 'neuropsicologia', come particolare metodo di studio del comportamento; c) le neuroscienze come presupposto empirico del riduzionismo epistemologico (e materialismo filosofico).

2.1 Le neuroscienze come dominio epistemologico a vari livelli

In primo luogo, come detto, occorre chiarire che il termine neuroscienze viene utilizzato in riferimento a 'categorie di fenomeni' collocati su quelli che Lorenz avrebbe definito "diversi livelli categoriali"³.

Ai fini di massima chiarezza, ci riferiremo a definizioni elementari, a livello enciclopedico, di tali distinti livelli.

Nel pluriedito Dizionario di Psicologia a cura di U. Galimberti, alla voce *Neuroscienze*, si specifica che: "Le diverse scienze biomediche che confluiscono nelle neuroscienze studiano il sistema nervoso da vari punti di vista – molecolare, biologico, genetico, patologico, psicologico, comportamentale – e a vari livelli"⁴. I diversi 'livelli' distinti sono: microscopico, intermedio e macroscopico. Nel primo, quello 'microscopico', vengono collocati lo studio della "[...] biochimica della membrana cellulare e la biochimica dei trasportatori di molecole inseriti nella membrana (per esempio i canali ionici che fanno passare selettivamente il potassio o il calcio); la bioenergetica (studio dei processi biochimici che generano energia sotto forma per esempio dei potenziali di membrana dei neuroni); l'elettrofisiologia (studio del comportamento elettrico delle membrane cellulari e dei neuroni); la neuro-farmacologia (studio dei neurotrasmettitori e dei loro recettori) [...]". Al secondo, quello intermedio "[...] si colloca lo studio del sistema nervoso dal punto di vista del singolo neurone tramite tecniche di biologia cellulare (per esempio lo studio della reazione degenerativa e rigenerativa del neurone in seguito a un danno dell'assone) o dal punto di vista di popolazioni di neuroni tramite procedure istologiche (colorazione dei tessuti, inclusione e taglio di sezioni ultrasottili). La neurofisiologia opera a livello di gruppi di neuroni, tessuti e fibre nervose (cioè fasci di assoni che collegano neuroni) sia provocando lesioni (oppure anestetizzando per non danneggiare irreversibilmente il tessuto) sia stimolando con elettrodi

3 Lorenz 1982: 78.

4 Voce, *Neuroscienze* in Galimberti (a cura di) 1999: 686.

aree molto ristrette delle strutture nervose”. All’ultimo livello, quello macroscopico “[...] operano i settori della psicologia fisiologica, della neuropsicologia e della psicofisiologia che studiano aree nervose particolarmente estese rappresentate da insiemi di cellule e tessuti diversi [...]. In neuropsicologia si studia il comportamento di soggetti umani che hanno subito lesioni, [...]”.

Da questa schematizzazione emerge subito una questione epistemologica con stringenti effetti sul piano giuridico (v. *infra*). Ad una più attenta lettura si nota infatti come la distinzione tra i diversi “livelli” delle neuroscienze non sia esente da increspature concettuali. Mentre infatti la distinzione tra livelli in base alla “scala” di analisi biologica non presenta – fin quando si passa dal livello microscopico di analisi sub-cellulare (primo livello) a quello intermedio cellulare (neuroni e popolazioni di neuroni) e anche ai primi sotto-livelli di quello macroscopico – particolari problematiche, con l’inclusione dell’ultimo livello il discorso si complica.

Quello che viene celato in questo schema apparentemente lineare è che, con l’introduzione della componente <comportamento> o <manifestazioni mentali>, non si passa all’analisi di qualcosa di “più grosso” ma evidentemente a qualcosa di ‘diverso’. La capacità di eloquio spontaneo non è qualcosa di più *grosso* rispetto al funzionamento della corteccia di Broca (popolazione di neuroni, livello intermedio) o delle singole cellule nervose in esse contenute (livello microscopico). Con l’inclusione della indagine scientifica delle manifestazioni mentali non si sale di livello, si cambia di edificio, epistemologicamente parlando. Edifici senza dubbio collegati, ma edifici distinti (per restare nella metafora edilizia...).

Sul punto torneremo ancora nei prossimi paragrafi. Quello che preme intanto qui sottolineare è che dalla diversità qualitativa dei livelli delle neuroscienze derivano diversità qualitative delle tipologie di *expertise* necessarie al processo, che solo in base ad un linguaggio più *à la page* che realmente preciso si possono includere all’interno dello stesso dominio.

Il *senso* per cui, per esempio, in caso di una fuoriuscita di sostanze nocive da uno stabilimento, si chiede la consulenza ad uno ‘neuroscenziato’ neurochimico è tutt’affatto differente dal *senso* con cui si chiede una consulenza sulla capacità di intendere e di volere ad un ‘neuroscenziato’ psichiatra o psicologo cognitivo (si vedano i casi di Como e di Trieste). I due domini, per competenze degli esperti ma soprattutto per il livello fenomenico di indagine scientifica, possono essere ricondotti in un medesimo ambito neuroscientifico *solo per modo di dire*. In altri termini, a parità di eccellenza scientifica, il *senso* con cui si intendono entrambi *neuroscenziati* luminari come la prof.ssa Levi Montalcini o il prof. Carlo Arrigo Umiltà è, in realtà, ben differente.

La cosa a nostro avviso merita di essere sottolineata in quanto il timore è che il mondo forense, sempre alla ricerca della chimera della infallibilità scientifica, creda di poter sfuggire lo *status* ‘soft’ delle scienze comportamentali (psicologia e psichiatria) semplicemente aggiungendo il suffisso *neuro* – (ancor meglio se seguito dall’apodittico – *scienze*) a domini di conoscenza che non possono non portarsi dietro tutte le difficoltà epistemologiche e metodologiche delle medesime.

Quindi, quando il diritto interagisce con le *neuroscienze* deve chiarirsi le idee sul livello al quale tale interazione avviene.

In riferimento al ‘livello’ delle *neuroscienze comportamentali*, che sul piano delle tematiche giuridiche va a coincidere con la psicologia e psicopatologia tradizionale, tale *livello* porta con sé tutte le questioni già presenti nella storia di tale interazione. Si faccia un esempio concreto: tutto l’appassionato dibattito⁵ giuridico sull’opportunità o meno del divieto di perizia psicologica sull’imputato – in vigore già nel vecchio codice di procedura penale all’articolo 314 ed ora attualmente vigente sotto il disposto dell’art. 220 c.p.p. – non muterebbe assolutamente di una virgola se tale ‘perizia psicologica’ la si ri-etichettasse perizia *neuroscientifica* sull’imputato. Tutte le problematiche della disputa giuridica (rifiuto di un ‘diritto penale d’autore’; rischio di influenzamento ‘personalistico’ del giudice; fattibilità tecnica; etc...) non sarebbero in alcun modo scalfite qualora queste fossero *ridotte* – termine su cui torneremo – ad un’interpretazione biologica del comportamento umano. Non c’è stata negli ultimi anni (né avrebbe potuto esserci) alcuna innovazione scientifica che abbia potuto mutare la *ratio* del dibattito politico sul tema: nessuna scoperta sui correlati biologici del ‘carattere e personalità del reo’ può infatti mutare il termine della questione se sia o meno opportuno indagarli prima della condanna!

2.2 Le neuroscienze comportamentali, o ‘neuropsicologia’, come particolare metodo di studio del comportamento

Quello che in una certa prospettiva viene indicato come uno dei ‘livelli’ di indagine delle neuroscienze coincide anche con uno dei metodi di studio del comportamento umano. Le ‘neuroscienze comportamentali’ altro non sono che un modo più moderno di definire una disciplina con diversi anni di storia, la ‘neuropsicologia’. Tale disciplina infatti, sin dalle sue origini si è data due scopi complementari: da una parte lo “[...] *studio del comportamento di soggetti umani che hanno subito lesioni* [...]” attraverso il “[...] metodo della “correlazione anatomico-clinica” sviluppato a partire dalla prima metà dell’Ottocento, e i più recenti metodi di “neuromimmagine funzionale e attivazione [...]”⁶, dall’altra, lo “[...] *studio dell’attività mentale in quanto tale* [...]” ove “[...] l’esame di pazienti con disturbi cognitivi specifici può essere utile per elucidare le proprietà funzionali dell’attività mentale, anche indipendentemente dai suoi correlati neurali”⁷.

Collegandoci con quanto detto al paragrafo precedente vediamo dunque che al terzo livello entra in gioco la ‘mente’, e di questa si cercano le correlazioni con il soma.

In neuropsicologia, la conoscenza scientifica di tipo psicologico e quella di tipo neurologico si trovano in un rapporto di pari dignità: così come la neuroanatomia (in particolare lo studio di soggetti con lesioni cerebrali) aiuta a mettere in luce modalità comportamentali impossibili da ipotizzare nei soggetti sani, dall’altra la

5 Saponaro 2000: 6; Carnevale, Menna, Colagrecò 1995: 371; Pannain, Albino, Pannain 1989: 834; Pisapia 1990: 410.

6 Potremmo dire: lo studio del cervello attraverso gli indizi fenomenici del comportamento.

7 Vallar 1996: 137.

costruzione di esperimenti di indagine sui correlati biologici del comportamento richiede che essi siano progettati sulla base di rigorosi modelli psicologici.

Il termine <correlazione> in sé sarebbe un termine *simmetrico*, ‘democratico’, potremmo dire. La <correlazione> dovrebbe riferirsi alla modalità di occorrenza di due categorie di fenomeni che si considerano dotati dello stesso statuto di realtà. Tuttavia spesso accade che nello studio della correlazione mente-corpo il punto d’appoggio dell’indagine sia implicitamente soma-centrato e, di fatto, quello che si suggerisce negli stessi linguaggi descrittivi delle pubblicazioni è che il dato *vero* è il corpo (il *dato biologico*), mentre quello comportamentale è un mero *epifenomeno*.

In riferimento al tema di nostro interesse, occorre specificare due punti.

In primo luogo, lo ripetiamo alla noia, dovrebbe essere chiaro al giurista che quando si discorre di *neuroscienze* quali discipline capaci di descrivere il comportamento umano si sta parlando di un solo livello delle neuroscienze, quello cioè delle *neuroscienze comportamentali* (o *cognitive*), ossia della vecchia neuropsicologia. E che quando le *neuroscienze* diventano *comportamentali* non possono essere svincolate da tutte le problematiche epistemologiche e metodologiche che riguardano le scienze comportamentali.

Ciò posto, è indubbio che le neuroscienze comportamentali, se bene intese dal giurista, possano prestare un ottimo contributo all’accertamento della verità processuale.

Un esempio perfettamente calzante può provenire da uno dei più noti casi di utilizzo delle neuroscienze nel processo, ossia il ‘caso di Como’ del 2011.

In quel caso emerse non tanto la preferibilità epistemologica di un modello neuroriduzionista come alcuni volevano sostenere (v. *infra*), quanto piuttosto la solidità ‘indiziaria’ di un’indagine scientifica di carattere neuropsicologico. I giudici, confrontando contrastanti elaborati peritali, trovarono dotato di una “maggiore convergenza indiziaria” quello della difesa, fondato, appunto, su una metodologia di carattere neuropsicologico: “[...] Di contro, il percorso logico argomentativo seguito dai consulenti della difesa in seconda battuta, grazie ad un ulteriore incarico conferito a nuovi esperti ancora, si rivela condivisibile e la completezza degli accertamenti disposti ha consentito un approfondito esame della perizianda condotto attraverso i tradizionali colloqui clinici, la raccolta dell’anamnesi, la testistica neuropsicologica, nonché, a completamento, gli accertamenti tecnici sulla struttura e la funzionalità cerebrale dell’indagata e sul suo patrimonio genetico”. Si noti bene: i periti, nel rispondere circa la presenza o meno di un disturbo psicopatologico giuridicamente rilevante (questa, la ragione del loro ufficio) si sono basati sulla *convergenza di indici clinici di natura eterogenea*, sia di natura comportamentale – i tradizionali colloqui clinici, etc... – sia di natura biologica – struttura e funzionalità cerebrale....

Ecco quindi il punto: un particolare approccio metodologico delle scienze comportamentali, basato sulla *correlazione* tra diversi indici clinici, può rivelarsi di particolare utilità al fine dell’accertamento processuale.

2.3 Il neuroriduzionismo e i fondamenti delle scienze comportamentali

Il terzo possibile significato del termine ‘neuroscienze’ è, ad avviso di chi scrive, quello più ambiguo e fuorviante.

Esso sta a significare la definitiva *riduzione* delle scienze comportamentali all'interno del modello delle scienze naturali in senso lato e biologiche in senso specifico. Ossia, il termine neuroscienze da intendersi come “nuovo modo di definire la psicologia che non può che essere di carattere neurobiologico”.

Per comprendere questa accezione possiamo richiamare uno scritto di qualche anno fa nel quale avevamo ripreso un articolo emblematico del noto filosofo e storico della medicina Gilberto Corbellini. L'Autore in esso asseriva che “Il millenario confronto intellettuale tra spiritualisti/idealisti, da una parte e materialisti/naturalisti dall'altra, con l'avanzare del Novecento ha assunto le forme di una discussione epistemologicamente sempre più definita sulla riducibilità delle funzioni mentali a processi neurali, tra psicologi e neuroscienziati sperimentali (l'aggettivo è necessario perché numerosi psicologi aspirano ad essere neuroscienziati, nella misura in cui confrontano le loro ricerche empiriche con dati neurobiologici). Se si guarda all'evoluzione nel tempo delle discussioni e delle ricerche sulla natura dei fenomeni che chiamiamo mentali o psicologici, *non è difficile prevedere che gli psicologi del futuro saranno neuroscienziati* [il corsivo è nostro]. A parte una frazione di irriducibili, che sempre esisterà e che per ragioni “psicologiche” (neuro geneticamente spiegabili) non vorrà mai accettare che la propria soggettività, quel che essi “sentono” di essere, sia davvero niente di più che l'attività biochimica ed elettrica espressa da circa 100 miliardi di neuroni [...]”⁸.

Ecco dunque *calata la maschera* in un modo che più chiaro non potrebbe essere: la psicologia *deve essere ridotta* nelle neuroscienze, la psicologia moderna è neuroscienza. Sul punto, chi scrive, tenta da anni di *allertare* il giurista per due sostanziali motivi, il primo teorico e il secondo politico.

In riferimento al primo aspetto si ritiene che quella che viene negli ultimi anni celebrata come una vittoria di un modello teorico (semplificando: biologico *vs* psicologico) sia una vittoria che andrebbe verificata e problematizzata.

Dovrebbe essere chiaro infatti allo studioso che negli ultimi 30 anni non vi è stata in realtà nessuna specifica scoperta scientifica che abbia mutato i termini della questione filosofica in merito alla antinomia *riduzionismo-antiriduzionismo*. Anche il più vistoso segno dello sviluppo delle tecniche neuroscientifiche, ossia l'impegnoso miglioramento delle tecniche di *neuroimaging*, non muta in alcuna misura i termini della disputa epistemologica. Ossia: a nessun sostenitore della prospettiva *antiriduzionistica* della psiche umana è mai passato per la mente – anche prima che si sviluppasse tali tecniche – che nel cervello del soggetto non *succedesse qualcosa* in corrispondenza di un dato comportamento. Detto in altri termini: la disputa tra riduzionisti e antiriduzionisti non è mai stata sulla esistenza o meno di un correlato cerebrale del pensiero o del comportamento (che esso fosse scientificamente visualizzabile o no). La disputa tra i due ‘partiti’ è e sempre stata su un altro livello, che si pone sull'analisi della stessa fondazione⁹ del concetto di ‘esperienza’ dal qua-

8 Corbellini G., *Psicologi sempre più neuro*, Domenica-Il sole 24 Ore, 8 dicembre 2013.

9 Cesare Musatti, per citare uno dei maestri della psicologia italiana, impiegava quasi 400 pagine a confrontare (e distinguere) le “Forme di costruzione razionale della realtà esterna” dalle “Forme di costruzione razionale della realtà interna”. V. Musatti 1964. In altra sede sarebbe inte-

le – da Galileo in poi – pretende di fondarsi qualsiasi impresa scientifica. Il corto circuito starebbe nel fatto che lo stesso ‘cervello’ da cui i *riduzionisti* pretendono di fare derivare la *mente* non può non essere frutto di una *esperienza* che può non essere ovvio continuare a considerare oggettiva alla luce proprio della scienza psicologica. Quando Husserl nel suo testamento intellettuale – *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*¹⁰ – attribuiva alla psicologia nella sua funzione autentica¹¹ il compito di *riduzione* delle scienze obiettive (e quindi anche quelle neurobiologiche) non lo faceva pensando che non vi fossero *correlati neurali* dell’attività psichica. Il problema filosofico, quale che sia la soluzione che si voglia preferire, si svolge su un piano tutt’affatto diverso. E, detto per inciso, quando in numerosi testi di ‘nuova psicologia’ si contrappongono le ‘moderne’ teorie neurobiologiche al *dualismo cartesiano* si ha talvolta la sensazione del telespettatore che discute della serie televisiva preferita non essendosi accorto che nel frattempo sono andate in onda altre numerose stagioni....

Per chiarire l’equivocità dell’uso del termine ‘neuroscienze’ in ambito giuridico possiamo fare un esempio che prende spunto proprio dai migliori contributi che essa pare offrire alla vita giudiziaria.

Lo strumento ‘a-IAT (*autobiographical – Implicit Association Test*)’ [di seguito, a-IAT] elaborato dal prof. Giuseppe Sartori dell’Università di Padova, è uno strumento finalizzato ad “indagare la memoria autobiografica del [soggetto]” e a “verificare l’esistenza di una traccia mnestica relativa ad un evento autobiografico *nel cervello* [corsivo nostro] del soggetto esaminato”¹². Tale strumento viene costantemente definito, riportato e qualificato come ‘neuroscientifico’, sia negli atti ufficiali che nella cronaca giornalistica.

Ebbene in questo caso bisogna intendersi. Lo strumento a-IAT può essere considerato ‘neuroscientifico’ solo nel senso del termine neuroscienze descritto in questo ultimo paragrafo, ossia quello di generica *riduzione* ed identificazione della psicologia con la neuroscienza.

Il nocciolo della metodologia dello strumento ‘a-IAT’ (che coincide sostanzialmente con quella dello ‘IAT’ di Greenwald da cui deriva) consiste in “compiti

ressante approfondire un tema *tabù* dell’epistemologia: esiste veramente una esperienza ‘galileiana’ totalmente condivisa e condivisibile? Le diverse frammentazioni scientifiche riflettono forse, a monte, sottili differenze nella *strutturazione* dell’esperienza?

10 Husserl 1997.

11 Non è questa la sede per approfondire il fatto che in realtà per Husserl la psicologia moderna, assopendosi nella ingenua prospettiva naturalistica, avesse in realtà tradito il suo scopo originario di scienza *fondante e riducente* tutte le altre: “Da questo punto di vista diventa comprensibile in particolare il tragico fallimento della *psicologia moderna*: diventa comprensibile il suo essere storicamente nella contraddizione: il fatto che essa (dato il senso che le era storicamente cresciuto) doveva avanzare la pretesa di essere *la scienza filosofica fondamentale* [corsivo nostro] mentre proprio da questa pretesa dovevano sorgere conseguenze evidentemente controsense, quelle del cosiddetto ‘psicologismo’”; Husserl 1997: 47.

12 Citiamo solo la cronaca più recente: *Dopo 15 anni una lettera lo salva dall’accusa di violenza. Milano, viene condannato in concorso con il compagno. Decisiva una perizia basata sulle neuroscienze*, Corriere della Sera, 16 luglio 2020.

computerizzati di categorizzazione basati su Tempi di Risposta (Response Times, RTs o Tempi di Risposta, TR)”.

Ebbene, tale metodologia è essenzialmente ‘psicologica’: essa interpreta un dato comportamentale (il tempo di risposta in un compito di categorizzazione di stimoli) sulla base di una legge psicologica, quella che *inferisce* il tasso di associazione di due stimoli (da cui il nome) dalla velocità di risposta nella categorizzazione.

Quando quindi si tira in ballo il cervello¹³ a proposito dello a-IAT lo si fa in modo assolutamente generico nel senso indicato in questo paragrafo: nello a-IAT di Sartori ci sono tante neuroscienze quante (non) ce ne sono nello IAT di Greenwald. Affermazioni come ‘*il cervello ricorda come veritiero*’ hanno tanto valore semantico quanto una ri-traduzione degli esperimenti di Greenwald in termini neuroscientifici. Se anziché dire “[...] i maschi eterosessuali avrebbero dovuto rispondere più rapidamente quando stimoli femminili e relativi al concetto “sexy” avessero condiviso un comune pulsante di risposta [...]” dicessimo “[...] *il cervello* dei maschi eterosessuali avrebbe dovuto rispondere più rapidamente quando stimoli femminili e relativi al concetto “sexy” avessero condiviso un comune pulsante di risposta [...]”¹⁴, non si aggiungerebbe nulla alla affidabilità e solidità delle sue ricerche. Saremmo cioè esattamente di fronte a ciò che la Skolnick in un celebre articolo ha definito “irrelevant neuroscience information in an explanation of a psychological phenomenon”¹⁵.

Nell’affermare che di per sé, in senso stretto, l’a-IAT *non* è una tecnica neuroscientifica se ne vuole svalutare in qualche modo la sua validità ed utilità processuale? Assolutamente no, e per conferma è sufficiente fare un esempio opposto.

Il vecchio Poligrafo – o ‘macchina della verità’ – può certamente essere considerato molto più ‘neuroscientifico’ dello a-IAT in quanto esso è realmente strutturato sulla correlazione di dati comportamentali (la risposta alle domande di una intervista) e dati neurofisiologici (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione sanguigna, conduttanza cutanea). Tale strumento è tuttavia (per ragioni che qui sarebbe troppo lungo riprendere) probabilmente molto meno affidabile dal punto di vista scientifico dell’a-IAT e certamente (come ribadito da vecchia giurisprudenza) categoricamente non ammissibile (a differenza dello a-IAT, in relazione al quale, ad oggi, si rileva una giurisprudenza oscillante) nel nostro sistema processuale.

In sintesi, e a difesa di una disciplina che ultimamente sembra colpita da un tragico *cupio dissolvi*, si vuole solo rimarcare che nell’ambito delle scienze comportamentali la patente di *scientificità* non va confusa e sovrapposta a quella di *neuroscientificità*. Se e quando succede la ragione sembra più essere legata a ciò che dava il titolo al lavoro della Skolnick sopracitato, ossia la *seductive allure* delle neuroscienze, che non a reali ragioni epistemiche.

13 “[...] ha l’obiettivo non di valutare se il soggetto sta mentendo, ma verificare la veridicità di un evento autobiografico sulla base di ciò che il *cervello* [corsivo nostro] del soggetto ricorda come veritiero”, *ibidem*.

14 Abbiamo *ri-tradotto*, come esempio, un lavoro di impiego dello IAT all’indagine psichica delle violenze sessuali: Snowden, Craig, Gray 2011: 192–217.

15 Skolnick Weisberg D. et al. *The Seductive Allure of Neuroscience Explanations*, *J. Cogn. Neurosci.* 2008 March; 20(3): 470–477

3. La *politica* della scienza

Nei giorni in cui si scrivono queste note, in piena pandemia da *coronavirus*, il tema da noi affrontato da anni in relazione al *neurolaw* ha acquisito ben altra rilevanza generale.

La politica – che si deve esprimere in scelte di carattere sanitario, di ordine pubblico ed economico – reclama con ansia al mondo della scienza *certezze*, sulla base delle quali assumere decisioni razionali.

Ebbene, attenendosi ai meri fatti le cose sono andate diversamente.

Nella misura in cui il termine <*certo*> si riferisce a <*qualcosa che non è messo in dubbio*>, tutti hanno potuto assistere ad uno spettacolo esattamente contrario. Non c'è stato un solo aspetto del decorso pandemico che sia stato interpretato in un *certo* (si perdoni il gioco di parole...) modo da qualche esperto e che non sia stato *messo in dubbio* da qualche altro esperto. Così è stato per i tassi di contagio all'inizio della pandemia; per i fattori di rischio nei comportamenti da adottare; per le terapie da intraprendere; sulla genesi del virus; etc... E, si noti bene, nella maggior parte dei casi la *messa in dubbio* non aveva carattere asimmetrico dal punto di vista delle competenze e titolarità (il luminare contraddetto dal neo-laureato) ma proveniva da perfetti 'pari rango'. Da ultimo, e anche questo collima perfettamente con il tema di nostro interesse, si è avuto anche il non particolarmente edificante spettacolo di denunce incrociate tra esperti, con le quali essi si incolpavano di avere “diffuso notizie false e tendenziose”. In altri termini: la *scienza* che dovrebbe offrire al diritto *certezze* chiede al medesimo di risolvere le proprie *incertezze*, nel senso di stabilire in sentenza *chi ha ragione* (la *certezza* del denunciante) e *chi ha torto* (la *certezza* del denunciato).

Ebbene, questo spunto di cronaca attuale ci permette di collegarci ad un tema sul quale da anni viene attirata l'attenzione¹⁶, ossia il mito della 'apoliticità' della scienza.

Attenzione, con questo non si vuole in alcun modo compromettere l'assoluto valore sociale della scienza: semplicemente si vuole ribadire il fatto che essa, come qualsiasi altra attività umana, non può e non deve considerarsi immune da dinamiche – in senso lato – politiche. Sfiando solamente l'argomento, due ragioni si ritengono alla base dell'impossibile apoliticità della scienza: le diverse assunzioni valoriali di base e le dinamiche prettamente sociali che portano gli *scienziati* ad occupare le posizioni di potere (e dunque di riferimento sociale) nella comunità scientifica, due questioni peraltro strettamente intrecciate.

In riferimento alla prima il discorso è relativo a quelle che nell'ambito delle scienze comportamentali sono state chiamate *antinomie epistemologiche*¹⁷, ossia

16 “[...] il neurodiritto si metta il più possibile al riparo dall'essere il luogo di una contesa tra “modelli della psicologia”, ossia dal tentativo di trovare nei tribunali, quali luoghi di creazione della “certezza sociale”, una soluzione a quelle che sono state chiamate le antinomie della ricerca psicologica” poiché una tale impresa “[...] si sarebbe, prima o poi rilevata fallimentare, in quanto lo stesso apparato di diritto costituisce in sé una forma di modellizzazione psicologica, socialmente e politicamente in continua evoluzione, e dunque il luogo di ricerca di legittimazione si sarebbe ben presto trasformato in una inevitabile sabbia mobile di corto circuiti argomentativi [...]”]; Sammiceli 2016: 792.

17 Marhaba 1976.

assunzioni inconciliabili nell'interpretazione del medesimo fenomeno. Ebbene, se è vero che nell'ambito delle scienze comportamentali esse hanno assunto la forma di vere e profonde lacerazioni, è tuttavia innegabile che esse non siano una particolarità esclusiva del nostro dominio... Solo per citare alcuni esempi si potrebbe parlare dell'incomunicabilità tra scuole economiche monetariste e Keynesiane, oppure della diatriba, nella fisica delle particelle tra 'stringhisti' ed esponenti della 'loop quantum theory'¹⁸. Si noti bene, antinomie espresse, anche qui, a parità di riconoscimenti, 'a parità di Nobel', potremmo dire...

Il secondo aspetto meriterebbe pubblicazioni a sé e non è certamente questa la sede per approfondirlo: il passaggio dalla Humboldtiana 'Università della Cultura' alla globalizzata 'Università dell'Eccellenza' segna per Readings una rivoluzione della funzione *politica* del luogo principe in cui si 'produce' la scienza¹⁹. Su alcuni temi si pone solo l'attenzione: quanto l'attuale sistema accademico-scientifico riesce effettivamente a valorizzare quello che a parole tanto elogia, ossia il *divergent thinking* (che è poi quello che porta alle vere rivoluzioni scientifiche)? Nella misura in cui il giovane ricercatore cresce accademicamente (e dunque riceve i mezzi per mantenersi) *fatturando* pubblicazioni (peraltro valorizzate in base ad una logica non molto dissimile ai *like* dei *social media*), quanto si arrischerà a spendere tempo e risorse su filoni di ricerca intellettualmente rischiosi, anziché ripetere l'eccellente e formalmente impeccabile lavoro improntato su un paradigma già perfettamente consolidato (per non dire, a volte, sclerotizzato)? Il crescente formalismo delle prassi di pubblicazione – echeggiante sempre più la pratica della pubblica amministrazione – è garanzia di libertà di pensiero o strumento di legittimazione degli effetti socio-giuridici del *dato scientifico* prodotto? Quale significato attribuire, infine, al proliferare di riviste (in ottima fascia e credenziali) che offrono pubblicazioni a pagamento, ove la relazione sociale tra autore e lettore pare essere totalmente ribaltata ("...*pago perché tu mi legga...*")?

Ciò che a noi soprattutto interessa è chiederci quanto *quella scienza* possa presentarsi alla comunità e al diritto come *certa* e *apolitica*. Il nostro è un semplice richiamo alla trasparenza: la politica deve avere contezza di come quella *scienza* diventa tale. Il diritto e la politica devono conservare il diritto di *vedere le carte* – in una metafora pokeristica – sulla natura del dato scientifico presentato alla comunità come *certo* e *apolitico*.

4. Scienza psichiatrica e diritto

Riassumendo le considerazioni sin qui svolte, vediamo che il rinvio del diritto alla scienza si vorrebbe schematizzare come il rinvio di un sistema *valoriale* e *politico* (e dunque, per definizione, riflettente diverse modalità di dare significato all'esistenza da parte dei singoli componenti della comunità) ad un sistema *certo*

18 "Not Even Wrong", la battuta di Wolfgang Pauli ripresa da Peter Woit nella sua disputa contro la teoria delle stringhe, fotografa perfettamente – al di là dell'ironia intrinseca – la dinamica di incomunicabilità tra alcune impostazioni scientifiche.

19 Richiamiamo l'ormai storico saggio dello sfortunato Bill Readings; Readings 1996.

(ossia, sostanzialmente fedele all'esperienza, seppur mediata da concetti scientifici) e *apolitico* (ossia per definizione non riflettente diverse modalità esistenziali di cui sopra: la velocità di rotazione della terra non dovrebbe essere frutto di diversi modi di *intendere* la vita). Prendendo spunto dalle suddette considerazioni di carattere generale e tornando ai nostri temi, cercheremo di approfondire quanto sia effettivamente *certo* e *apolitico* un concetto centrale della interazione tra diritto e scienza del comportamento, quello di <malattia mentale>.

La riflessione, in questo senso, richiede una articolazione su più livelli. Un primo, preliminare, riguarda la stessa definizione del concetto di malattia (e diagnosi) mentale in rapporto al più generale concetto di malattia biologica. Un secondo ha invece a che fare con la reale sovrapposizione dell'atto di diagnosi psicopatologica clinica (ossia quello nei contesti di cura) con quello di diagnosi psicopatologica forense (ossia quello finalizzata all'accertamento della *verità giudiziaria*).

La *diagnosi forense* si distingue dalla *diagnosi clinica* in base agli effetti che essa produce²⁰, giuridici nel primo caso, sanitari nel secondo. In ambito di psicopatologia forense la riconduzione di un soggetto all'interno di qualche categoria di disturbo mentale può incidere sul suo *status* giuridico. La situazione paradigmatica è forse quella della 'imputabilità' penale, ove, per l'appunto, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., la sussistenza di un disturbo mentale comporta la distinzione tra soggetto condannato (ossia *sottoposto a pena*), soggetto *internato* (ossia *sottoposto a misure di sicurezza*) o, al limite, prosciolto. Ma non è ovviamente l'unica situazione. Si può fare riferimento ai contesti di limitazione della capacità di agire ove, seppur radicalmente trasformati dalla introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, la sussistenza di un disturbo mentale produce, se non una vera e propria perdita di *status* civilistico (come avveniva con l'interdizione e l'inabilitazione), una concreta erosione della propria capacità di 'manifestarsi' nella sfera del diritto. E così potremmo parlare ancora del disturbo (*rectius*, debolezza) mentale come condizione per essere vittima dei reati di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) o di abuso sessuale per induzione (art. 609 bis secondo comma c.p.). Per non parlare dei casi in cui l'insorgenza di un disturbo mentale costituisce il fondamento dell'insorgere di una obbligazione di risarcimento danni (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) oppure di prestazioni assistenziali.

Orbene il rapporto tra diritto e psichiatria riflette effettivamente l'eterogeneità dei due *sistemi*?

4.1 La definizione di disturbo mentale

L'area di studio ove vengono trattate le questioni fondanti lo stesso concetto di 'malattia mentale' prende il nome di 'filosofia della psichiatria'²¹.

20 Sammiceli 2019: 88 e ss.

21 Come sintesi, si veda: Amoretti and Lalumera 2018: 139-150; Amoretti, and Lalumera 2019: 85-108; Aragona 2014: 35-54; Aragona 2009: 1-14; Guerini, Marraffa (a cura di) 2019; Lalumera 2018a: 1-22; Lalumera 2017: 143-60; Lalumera 2018b: 313-321; Zachar 2000: 167-182; Schramme 2010: 35-47; Wakefield 2007: 149-15.

Il giurista che si avventura nello studio della filosofia della psichiatria si accorge – in modo piuttosto allarmante qualora egli sia anche un pratico del diritto – che *non esiste un concetto univoco di disturbo mentale*²², ossia che il concetto di malattia mentale è tutt’altro che pacifico nello stesso dominio da cui proviene, ossia in senso lato quello medico. E che le differenti impostazioni teoriche (*politiche...?*) entro le quali il concetto stesso viene ricondotto dalle diverse scuole scientifiche non sono del tutto neutre nei confronti del mondo del diritto.

Possiamo dire che l’*arco parlamentare* delle posizioni teoriche relative al concetto di disturbo mentale è assolutamente completo: si passa infatti da un estremismo radicale ‘negazionista’ (la malattia mentale è un ‘mito’ privo di qualsivoglia fondamento scientifico) ad un estremismo radicale ‘realista’ (la malattia mentale è un autonomo *ente di natura* conoscibile e categorizzabile).

In questa sede, non potendo minimamente affrontare la questione dal punto di vista filosofico generale, proveremo a concentrarci sul tema che pare avere maggiore impatto nella pratica giudiziaria, ossia la definizione di ‘disturbo mentale’ utilizzata dal DSM-5. Ci concentreremo, cioè, sul punto di ‘rinvio’ tra il concetto giuridico e quello scientifico di ‘malattia mentale’.

Detto in altri termini: il diritto prevede delle situazioni giuridiche particolari nei casi di soggetti affetti da disturbo mentale e rinvia alla scienza la definizione (e l’accertamento caso per caso in base alla medesima) di che cosa si debba intendere per ‘disturbo mentale’.

Come tutti sanno “... Il DSM, pubblicato dalla American Psychiatric Association, è la “Bibbia della psichiatria”: è la nosologia più usata nel mondo per la diagnosi delle psicopatologie e per la comunicazione tra clinici e istituzioni non mediche (assicurative, giuridiche, previdenziali, assistenziali, e di ricerca)”²³, ossia le definizioni del DSM (ora nella sua ultima edizione, la V) rappresentano il principale strumento di comunicazione tra il dominio della scienza psichiatrica e quella, appunto, delle istituzioni *non mediche*. “[...] Oltre ai criteri per i vari disturbi, il DSM-5 contiene una definizione del concetto sovraordinato di disturbo mentale, che appunto è da intendersi idealmente come norma per discriminare le condizioni patologiche da quelle che non lo sono”²⁴. Come acutamente sottolineato, dunque, il DSM-5 prevede una *norma* per distinguere cosa è disturbo mentale da cosa non lo è, e dunque contiene una *norma* che – in sede forense – si riflette nell’applicazione delle *norme di diritto*.

Cosa prevede tale *norma*? Ecco il testo integrale:

Un disturbo mentale è una **sindrome** [1] **caratterizzata** [2] da un’**alterazione** [3] clinicamente significativa della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo, che **riflette** [4] una **disfunzione** [5] nei processi psico-

22 Affermazione, questa, ovviamente da non confondere con quella che sostiene che *non esiste il disturbo mentale*, che corrisponde a quella totalmente “negazionista” tra le diverse concezioni di disturbo mentale. V. *infra*.

23 Lalumera 2018b: 314.

24 Ibidem.

logici, biologici o evolutivi che sottendono il funzionamento mentale.

I disturbi mentali sono solitamente associati a un livello significativo di disagio o disabilità in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Una reazione prevedibile o culturalmente approvata a un fattore stressante o a una perdita comune, come la morte di una persona cara, non è un disturbo mentale.

La delicatezza giuridica ‘indiretta’ di tale definizione merita una analisi approfondita della sua portata. Ci concentriamo sulla prima parte del testo, quello che specifica che cosa si deve intendere per disturbo mentale prima delle *excusationes* sui casi in cui tale definizione potrebbe non corrispondere al contenuto (“Una reazione prevedibile...”).

Analizzeremo i termini evidenziati in grassetto ed enumerati in parentesi.

[1] In primo luogo il ‘disturbo mentale’ viene definito come una sindrome. La sindrome altro non è che un ‘complesso di sintomi’: “*Nel linguaggio medico, termine che, di per sé stesso, ossia senza ulteriori specificazioni, indica un complesso più o meno caratteristico di sintomi*”²⁵. Il termine <sindrome> è dunque un termine di rinvio che rimanda, per la definizione del suo contenuto, a quello di sintomo, il quale sta a definire di per sé uno ‘stato patologico’: “*Nel linguaggio medico, fenomeno con cui si manifesta lo stato di malattia; manifestazione di uno stato patologico*”²⁶ o ‘alterazione’ “*Il termine sintomo (dal greco σύμπτωμα: evenienza, circostanza; a sua volta derivato da συμπίπτω: cadere con, cadere assieme) indica un’alterazione [...]*”²⁷. La sindrome è dunque definibile come un “complesso di alterazioni”.

[2] La sindrome della definizione è a sua volta caratterizzata da qualcos’altro. Ma cosa si deve intendere per ‘caratterizzata’? “*Nel linguaggio scientifico, essere condizione necessaria e sufficiente di qualche cosa*”²⁸. Ossia, perché possa esistere una sindrome – afferma sempre il DSM-5 – deve esserci qualcosa che si pone rispetto alla medesima come condizione necessaria e sufficiente (per es., in geometria, due rette ortogonali sono caratterizzate dal fatto che esiste un piano che contiene una delle due ed è perpendicolare all’altra).

[3] Dunque, da che cosa è *caratterizzata* la sindrome? Che cos’è che si pone come condizione necessaria e sufficiente alla sindrome? La sindrome – dice il DSM – è caratterizzata da una alterazione (cl clinicamente significativa) di alcune aree fenomeniche (“sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento”). Tralasciando l’aspetto meramente operativo, ma tutt’altro che a-problematico, di cosa si debba intendere per ‘significatività clinica’, osserviamo che la “condizione necessaria e sufficiente” della sussistenza di una sindrome ossia, come detto, un di un “complesso di alterazioni” è uno stato di alterazione (il cui nocciolo semantico si ritrova nel distanziamento – o modifica – di un certo fenomeno rispetto ad una *norma* data) di alcuni determinati fenomeni comportamentali.

25 <http://www.treccani.it/vocabolario/sindrome>

26 <http://www.treccani.it/enciclopedia/sintomo>

27 <https://it.wikipedia.org/wiki/Sintomo>

28 <http://www.treccani.it/vocabolario/caratterizzare>

[4] La sindrome non solo è *caratterizzata* dall'*alterazione* di determinate aree, ma tale alterazione a sua volta riflette qualcos'altro. Anche qui, proviamo a dare ordine alle parole. Nel linguaggio figurato, *riflettere* sta per “*Manifestare [...] costituire una ripercussione, una conseguenza o un effetto [...]*”²⁹. Che cosa *riflette* o *manifesta* la “sindrome caratterizzata dall’alterazione clinicamente significativa della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo [...]”? Riflette una “[...] disfunzione nei processi psicologici, biologici o evolutivi che sottendono il funzionamento mentale”.

[5] Allora, qual è il significato del termine disfunzione? “*Nel linguaggio medico, qualsiasi alterazione funzionale di un organo, in senso quantitativo o qualitativo*”. La disfunzione è una alterazione. Ossia qualcosa che funziona in modo diverso o *alterato* rispetto a come ci si aspetta che funzioni, sempre in base ad una *norma di funzionamento* implicita o esplicita.

Se ora proviamo a ricomporre la definizione di disturbo mentale che costituisce la *norma di riferimento* generale³⁰ per distinguere la persona normale da quella malata, troviamo più o meno una definizione di questo tipo:

“Il disturbo mentale è un complesso di *alterazioni* la cui condizione necessaria e sufficiente di esistenza è quella di essere *alterazioni* che manifestano *alterazione* di qualcos'altro.”

In formula estesa:

Il disturbo mentale è un complesso di *alterazioni* (sinonimo del termine *sintomo*) la cui condizione necessaria e sufficiente di esistenza (sinonimo di *caratterizzare*) è quella di essere una *alterazione* (così nel testo) clinicamente significativa [della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo] che manifesta (sinonimo di *riflettere*) una *alterazione* (sinonimo del termine *disfunzione*) dei processi psicologici, biologici o evolutivi che sottendono il funzionamento mentale.

Lo scopo di questa traduzione *provocatoria* della definizione di disturbo mentale proposta dal DSM-5 è quello di collegarci al filo conduttore delle note sin qui svolte.

A noi pare infatti che la nebulosità semantica della definizione rifletta esattamente l'immane sforzo *politico*³¹ degli estensori del manuale nel trovare una *norma* che tenti di conciliare (senza risolvere) le contrapposizioni teoriche intorno al concetto (ma forse sarebbe più corretto parlare di *fenomeno*) di ‘malattia mentale’.

In sintesi, infatti:

29 <http://www.treccani.it/vocabolario/riflettere>

30 Ricordiamoci che in base alle stesse prescrizioni del DSM-5 tutti i disturbi mentali in esso caratterizzati devono corrispondere o potere rientrare nella definizione generale e onnicomprensiva di disturbo mentale.

31 Sia detto per inciso che la stessa compilazione del Manuale avviene esattamente attraverso ‘votazioni’ degli esperti delegati.

a) Nel riferimento alla categoria di ‘sindrome’ traspare l’impostazione neo-Kraepeliniana della malattia mentale, ove le malattie mentali sono concepibili – a riflesso delle malattie biologiche – in ‘unità morbose’ presenti in natura che lo scienziato deve scoprire e mettere in ordine categorizzandole.

b) Nell’antinomia mai risolta tra ‘naturalismo’ (malattie mentali come “enti di natura di cui la ricerca futura troverà le cause somatiche”³²) e ‘normativismo’ (concezione “secondo la quale non esiste malattia se non rispetto a una società con i suoi interessi e valori”³³) il DSM-5 sceglie la soluzione di “naturalismo ibrido” di Wakefield. In base a questa impostazione teorica la malattia mentale è al contempo ‘ente di natura’ e ‘giudizio di dis-valore sociale’³⁴.

La prima componente la troviamo nella impostazione Kraepeliniana del punto a) ove lo stesso Wakefield ammette essere condizione necessaria perché la psichiatria possa ancora considerarsi disciplina medica in senso lato: “La posizione della psichiatria come disciplina medica dipende dal fatto che ci siano veri e propri disturbi mentali, nello stesso senso di “disturbo” che si usa in medicina. Qualsiasi proposta di definire “disturbo mentale” in modo peculiare alla sola psichiatria, che non ricadesse cioè sotto il concetto medico generale, mancherebbe il bersaglio”³⁵. La seconda componente, quella ‘valutativa’, la troviamo nell’ultima parte della definizione ove la malattia – concettualizzata come *dis-funzione* – è tale solo nella misura in cui essa è ‘dannosa’, ossia induce qualcosa che la società considera *adattivamente non desiderabile* per il soggetto stesso o per la comunità che lo circonda.

c) Se nel riferimento alle ‘sindromi’ la definizione cerca di trattenere – come sottolineato da Wakefield – la psichiatria all’interno della medicina, nel riferimento tautologico delle sindromi medesime come “alterazioni clinicamente significative della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo” essa tradisce il poco ammesso debito delle scienze psichiatriche a quelle psicologiche. A ben vedere infatti, i ‘sintomi’ delle sindromi psichiatriche non *riflettono* alterazioni significative, essi *sono* alterazioni significative. Ossia se enti di natura sono – come vuole l’impostazione Kraepeliniana – essi *si danno* sul piano del fenomeno comportamentale. In questa contorsione definitoria si legge benissimo lo scontro *politico* relativo alla definizione dello stesso campo scientifico di cui si sta parlando: i ‘disturbi’ prima li si vuole trovare sul piano dei ‘fatti sociali’ (la “sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo”) ma poi li si vuole *ricacciare* tra i ‘fatti biologici’ e quindi, in base ad un riflesso condizionato culturale, del ‘corpo’. Ecco quindi, come detto, che le sindromi, anziché essere “enti (patologici) di natura comportamentale” possono solo essere “enti (patologici) *caratterizzati* da fenomeni comportamentali”. Sintetizzando: la lotta *politica* tra la medicina – ove l’ente di natura può essere solo il corpo, di cui i comportamenti sono semplici *manifestazioni* – e la psicologia (non ridotta a neuroscienza) la cui identità scientifica con-

32 Aragona 2014: 37.

33 Lalumera 2017: 147.

34 *Dis-valore*, in questo caso ovviamente da intendersi non secondo categorie morali ma ‘adattive’.

35 Wakefield 2017: 150, traduzione in Lalumera 2017: 151.

siste proprio nel considerare fatto di natura lo stesso fenomeno comportamentale, trova anche qui una definizione di compromesso nel DSM-5³⁶.

d) Altro immane sforzo *politico* degli estensori del DSM-5 lo ritroviamo nel porre come requisito definitorio di ‘disturbo mentale’ la sussistenza di una *disfunzione* (“[...] nei processi psicologici, biologici o evolutivi che sottendono il funzionamento mentale [...]”).

Lo scopo più o meno dichiarato dell’inclusione di tale requisito è anche qui quello di rafforzare la componente naturalistica (o fattuale) del concetto di ‘disturbo mentale’: un disturbo mentale esiste come ‘malattia’- *disease*³⁷ solo se può essere considerato – sulla scia della medicina generale – una *disfunzione* di un processo naturale, ove tale *disfunzione* si porrebbe come priva di qualsiasi componente valutativa-normativa.

Ora, nel caso della malattia mentale, non solo il concetto di disfunzione porta con sé tutte le questioni che lo caratterizzano in filosofia della medicina, ma aggiunge una componente che ha a che fare con la stessa *appercezione* del fenomeno sintomatologico.

Da una parte, la definizione del DSM richiede che il disturbo mentale esista non solo perché compaiono i sintomi, ma anche *perché i sintomi manifestano quel qualcosa’altro* che è la disfunzione (“using the criterion of dysfunction to define mental disorder implies that the presence of symptoms alone is never sufficient to indicate mental disorder”³⁸). Dall’altra, si sostiene che i sintomi siano “inerentemente patosuggestivi” (“inherently pathosuggestive”), ossia che possano di per sé essere considerati come “evidenza di disfunzione” (“...symptoms must be such that they can be taken as evidence of a dysfunction... ”³⁹). A noi pare a questo punto di trovarci di fronte ad un circolo concettuale ove prima si desume l’esistenza di una disfunzione sulla base di una auto-evidente anormalità di comportamento (l’ “inerente patosuggestività” dei sintomi) e poi si condiziona l’esistenza della malattia (che, come detto, altro non è che una combinazione di sintomi) alla disfunzione che da essi si è ipotizzata. Come dire: prima si estrae un’ipotesi (la disfunzione) da un fatto (il sintomo), poi si condiziona l’esistenza del fatto (il sintomo in quanto malattia) alla realtà dell’ipotesi che su di esso dovrebbe poggiare.

Non c’è da stupirsi quindi che, come correttamente evidenziato, il requisito della ‘disfunzione’ – posto come essenziale nella definizione generale di disturbo

36 Sia concessa una piccola difesa professionale. Alla luce del reale ‘tasso di psicologia’ presente nella stessa definizione di disturbo mentale del DSM-5, il sostenere che lo psicologo abbia competenza ad esprimersi solo sulla “[...] fisiologia del comportamento psichico e non sulla sua patologia” (citiamo a caso uno degli innumerevoli atti giudiziari contenenti tale asserzione) pare affermazione da considerarsi ‘not even wrong’ per non dire risibile.

37 Nell’idioma anglosassone risulta più agevole la distinzione tra *disease* (“malfunzionamento fisiologico o lesione diagnosticata dall’esperto”), *illness* (“stato di malessere percepito come indesiderabile dall’individuo”) e *sickness* (“stato di inabilità riconosciuto dalla società nel suo complesso”. V. Twaddle 1994: 1-18.

38 Horwitz A.V. 2002, *Creating Mental Illness*, Chicago: University of Chicago Press: 22, cit. in Amoretti M.C. and E. Lalumera 2019: 93.

39 First M. B. and J.C. Wakefield 2013: 663-9.

mentale – non lo si ritrovi poi nei singoli criteri operativi riferiti agli specifici disturbi: “Though the DSM-5 definition clearly implies that no mental disorder can be correctly diagnosed as such without a dysfunction underlying it, there seems to be no role for the dysfunction requirement among the operational criteria for the diagnoses of individual mental disorders”⁴⁰.

4.2 La definizione di disturbo mentale e il diritto

Tornando al nostro tema, la questione è questa: tale concetto di ‘disturbo mentale’ può essere considerato – una volta compreso più a fondo – come elemento *certo ed indubitabile* a cui fare riferimento nell’amministrazione della giustizia? Si può fare acritico e passivo riferimento alla *scienza* nell’applicazione della legge quando quest’ultima fa riferimento a stati di *differente salute mentale*?

La traduzione – provocatoria in chiave tautologica – della definizione di disturbo mentale sopra proposta aveva lo scopo di mostrare al giurista che tale definizione pare restare silente proprio sulle due questioni di maggiore riflesso giuridico: non dice *che cos’è che si altera* quando si parla di *alterazione* e non dice in *base a cosa si stabilisce la sussistenza di un’alterazione*.

a) *Che cosa si altera* nel disturbo mentale?

La questione è drastica: se il qualcosa che si *altera* nella scienza psichiatrica è un fatto comportamentale, un comportamento umano, essa si trova in una pericolosa sfera di sovrapposizione con il mondo del diritto. Se invece il *qualcosa che si altera* è una mera ‘cosa’, seppur dotata di vita in senso strettamente biologico, essa rimane fuori dalla sfera del diritto (e può quindi essere oggetto di *rinvio* al dominio scientifico). In questo, i giuristi – in particolare quelli della vecchia scuola, meno inclini a farsi abbindolare da semplificazioni olistiche – pongono senza esitazione una demarcazione di campo tra *fenomeni umani* e *fenomeni naturali*. Esemplificativa, la discussione dottrinale in relazione alla norma giuridica che nel nostro ordinamento penale sancisce proprio tale confine: “Nel codice vigente, la coscienza e volontà di cui all’art. 42, co° 1 esprime dunque in forma ridondante [...] il “coefficiente d’umanità” minimo perché *un fatto fuoriesca dal novero dei fenomeni naturali* [corsivo nostro] e il diritto penale lo possa prendere in considerazione [...]”⁴¹. Lo si ripete per chiarezza: per il diritto, il comportamento umano *non è un fatto naturale*, anzi come abbiamo visto, il non essere considerato un fatto naturale è la condizione di esistenza di un fatto giuridicamente rilevante. Da ciò deriva che oggetto di interesse del diritto è il comportamento, non i fatti naturali (che sono invece proprio quelli che il diritto talvolta necessita di conoscere dalla scienza *per potere giudicare dei comportamenti*).

Tale questione è di tale rilievo che nel principale testo di psicologia giuridica italiano – forse con maggiore lucidità (anche per la formazione dell’Autore) rispetto ad altri testi di origine puramente medica ove la questione non è minimamente affron-

40 Amoretti and Lalumera 2019: 90.

41 Romano 2004: 422.

tata – essa è definita come fondamentale “problematica intrinseca” ed affrontata nelle prime pagine: “[...] sia il diritto che la psicologia *si occupano del comportamento umano* [corsivo nostro]: l’uno, tra l’altro, per indicare ciò che è vietato e ciò che è lecito e per dare al giudice elementi diagnostici al fine di precisare le responsabilità individuali, l’altra anche per spiegare la motivazione del comportamento e dei conflitti umani e per diagnosticarli in relazione a differenti variabili. I giuristi e gli psicologi rappresentano due comunità di studiosi che, pur occupandosi di due campi connessi, si ispirano a presupposti diversi [...]”⁴².

Incominciando a tirare qualche filo del discorso in riferimento al tema del nostro lavoro, vediamo quindi che dal punto di vista giuridico non è affatto neutra la questione se ad *alterarsi* sia un *circuito cerebrale* o invece un *pattern di comportamenti*. Nel primo caso il dominio è esterno al diritto, nel secondo caso no. Nel secondo si realizza la suddetta problematica di incontro tra diritto e scienze comportamentali. E come è stato osservato altrove, essa non può essere camuffata con semplici etichette *neuro*: “Se è vero, come detto all’inizio del paragrafo, che la vicinanza di oggetto costituisce una problematica intrinseca dell’utilizzo della psicologia e della psicopatologia all’interno del processo, ne deriva che tale problematica è semplicemente inevitabile e come tale va gestita. Il ‘rietichettare’ tali perizie con riferimenti a scienze solo apparentemente non psicologiche è soltanto un camuffare una problematica che invece la psicologia giuridica si assume la responsabilità di esplicitare”⁴³.

b) *In base a cosa si stabilisce la sussistenza di un’alterazione?*

Questa seconda domanda è un corollario della prima e costituisce a nostro avviso il vero convitato di pietra di tutta la scienza psichiatrica.

Come abbiamo visto sopra, al di là dei paralogismi definitivi, la categoria ‘nucleare’ della psichiatria (quella da cui deriva la ‘sindrome’ e su cui si poggia tutto il resto) è quella di “sintomo psichiatrico”, che altro non è che un frammento di *comportamento giudicato come alterato*.

Non è qui possibile riprendere i fiumi di inchiostro spesi sul tema, ciò che si vuole solo sottolineare è che tale questione è strettamente connessa con quella giuridica: se il ‘sintomo’ è un *comportamento alterato* in base ad una *norma sanitaria*, il fatto illegittimo è un *comportamento alterato* in base ad una *norma giuridica*. In alcuni casi la sovrapposizione è palese (si pensi solo alla piromania, alla cleptomania, alla pedofilia, etc...) in altri meno, ma la sostanza del discorso non cambia.

Dunque: come può una scienza presentarsi come *certa ed indubitabile* quando essa esercita la sua scientificità nel porre norme di *normalità* di comportamento? Quale relazione giuridica si pone tra la *norma* del DSM che dice che un certo comportamento è da considerarsi patologico e la *norma* di diritto che dice che se un comportamento è patologico non è giuridicamente rilevante? Siamo forse di fronte ad una indiretta cessione di potere *normativo* ad un soggetto non espressivo di rappresentatività democratica?

42 Gulotta 2002: 1.

43 Sammiceli 2019: 19.

4.3 Psichiatria *nel* diritto

Come mera suggestione si potrebbe paradossalmente ipotizzare un percorso bi-direzionale della relazione tra diritto e psichiatria.

Da una parte, il *legislatore scientifico* sancisce la scomparsa di disturbi dal catalogo dei medesimi quando questi si trovano ad essere tratti condivisi e apprezzati dalla società⁴⁴. Come noto, le categorie psichiatriche possono essere o non essere *malattie* a seconda del periodo storico (si pensi alla omosessualità del DSM-II o alla drapetomania della metà dell'800). In questa prospettiva potrebbe non stupire affatto che una società sempre più strutturalmente *narcisista*, come preconizzava Christopher Lasch già nel 1979⁴⁵, diventi molto esitante a considerare il “Disturbo Narcisista di Personalità” come forma di disturbo mentale. Tale disturbo era infatti scomparso dalla bozza del DSM-5 del 2009, e solo dopo molte contropinte legate ad una certa tradizione clinica il *legislatore scientifico* dell'ultimo DSM aveva accettato di conservarlo nel catalogo dei disturbi mentali⁴⁶.

Dall'altra, il *legislatore politico* potrebbe essere veicolo dell'ingresso di patologie psichiche⁴⁷ all'interno dei corpi normativi. Così, si potrebbe leggere dietro le deliranti legiferazioni anti semitiche della prima metà del novecento un sostrato di ‘paranoidismo’ diffuso nella popolazione. Ai giorni nostri, sempre sul piano della mera suggestione, colpisce la coincidenza tra una *compulsione* normativa quasi fuori controllo (si legifera ormai spaziando dalle forme dei caminetti casalinghi ai colori dei sacchi della spazzatura) e la forte diffusione nella popolazione di patologie psichiatriche della famiglia *ossessivo-compulsiva*⁴⁸ (si pensi solo alla incidenza dei disturbi alimentari tra gli adolescenti).

In sintesi, se le malattie psichiatriche sono viste come alterazioni del comportamento *sano* in base ad una *norma* implicita e condivisa che chiamiamo ‘salute’, ne deriva che la definizione implicita di tale *norma* costituisce l'atto pre-politico per eccellenza. La psichiatria, dunque, come tutt'altro che apolitica, anzi, come *fulcro* della politica!

44 “Ammettiamo...”, sottolinea giustamente Amoretti, “...che la schizofrenia sottenda una disfunzione dei meccanismi mentali, ma che in una certa società o in un certo periodo storico essa sia ritenuta una condizione buona e desiderabile; per un normativista tali osservazioni di carattere valutativo sarebbero sufficienti per non classificare la schizofrenia come tale [...]”; Amoretti M.C., “Sulla natura del disturbo mentale”, in Guerini, Marraffa (a cura di) 2019: 41.

45 Lasch 1979.

46 “Sulla possibile scomparsa di Narciso”, in Lalumera E., “Il problema della classificazione dei disturbi mentali”, in Guerini, Marraffa (a cura di) 2019: 58 e ss..

47 *Rectius*, di quelle che in una differente prospettiva storico-culturale potremmo considerare patologie psichiche.

48 Le compulsioni sono comportamenti ripetitivi (detti anche rituali) che vengono messi in atto nel tentativo di controllare le ossessioni. Le compulsioni spesso seguono delle *regole comportamentali* molto precise e sono messe in atto per ‘rispondere’ ad una ossessione, nel tentativo di controllare le emozioni negative legate al pensiero intrusivo. *Compulsioni* elette a rango di norma giuridica come conseguenza della incapacità dalla politica di dare risposta alle sempre più crescenti ‘emozioni negative’ del corpo sociale?

5. Conclusioni

Il neurodiritto incomincia ad avere ormai qualche anno di ‘anzianità’, ma alcune ambiguità sembrano ancora connotare i confini del dibattito.

In queste note si è cercato di confrontarci con ciò che a nostro avviso sta *a monte* e *a valle* di tale ambiguità.

A monte, inutile nascondere, sta l’infinita diatriba nel dibattito mente-corpo. Sul punto, parlando agli *scienziati del comportamento*, vengono in mente le parole di uno dei maestri della psicologia italiana contemporanea: “Il problema mente-corpo non trova luogo in tutte le trattazioni generali della psicologia, come se venisse considerato troppo inquinato da ragionamenti filosofici e da pregiudizi religiosi per ottenere considerazione in una psicologia scientifica. E se un luogo lo trova, è quasi sempre alla fine delle trattazioni medesime [...] Ne parleremo invece subito, perché le cose stanno esattamente al contrario: le teorie a proposito di quei fenomeni o processi particolari discendono direttamente dalle soluzioni che gli studiosi fin dall’inizio si sono prospettate per il problema mente-corpo, *considerandole ovvie ed indiscutibili* [corsivo nostro] [...]”⁴⁹.

A valle, parlando invece alla politica e al diritto, l’invito è quello all’assunzione di responsabilità di fronte ad una scienza che, nel presente della vita di comunità, non può essere che anch’essa *politica e frammentata*. Certo, anche per la scienza, la Storia, come per tutti i fenomeni, segnerà vincitori e vinti, ma nell’immediato la politica non può attendere tale supremo arbitro e dunque deve essa conservare le sue prerogative. Di questo si è cercato di tracciare un esempio emblematico nella costruzione ‘scientifica’ della nozione di disturbo mentale, nozione che, come abbiamo visto, pare essere molto più intrisa di *politica* di quanto la medesima voglia ammettere.

In sintesi, e il discorso non vale solo per le scienze comportamentali, bisogna accettare il fatto che nella scienza vi siano questioni che le diverse ‘scuole’ considerano come *non-discutibili*: ciò rende in molti casi la scienza (per lo meno nei limiti del presente), *di fatto*, come frammentaria e *incerta*. Di questo la comunità deve farsi carico ‘psicologico’, evitando fughe nell’irrazionalità della pretesa di *certezze* a tutti i costi.

Bibliografia

Amoretti M.C. and E. Lalumera 2018, “Il criterio del “danno” nella definizione di disturbo mentale del DSM. Alcune riflessioni epistemologiche”, *Rivista internazionale di Filosofia e Psicologia*, 9 (2): 139-150.

Amoretti M.C. and E. Lalumera 2019, “A potential tension in DSM-5: The General Definition of Mental Disorder versus Some Specific Diagnostic Criteria”, *Journal Of Medicine And Philosophy*, 44 (1): 85-108.

49 Vicario 2007: 46.

- Aragona M. 2009, "The concept of mental disorder and the DSM-V", *Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro Sciences*, 2 (1): 1–14.
- Aragona M. 2014, "Oltre l'attuale crisi della nosografia psichiatrica: uno sguardo al futuro", *atque*, 15, 37.
- Carnevale A., R. Menna, A. Colagreco 1995, "La perizia criminologica nel processo penale: dal codice del '30 ai giorni nostri", *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 371.
- First M. B. and J.C. Wakefield 2013, "Diagnostic criteria as dysfunction indicators: Bridging the chasm between the definition of mental disorder and diagnostic criteria for specific disorders", *The Canadian Journal of Psychiatry*, 58 (12): 663–9.
- Galimberti U. (a cura di) 1999, *Enciclopedia Garzanti di psicologia*, Milano: Garzanti.
- Guerini R., M. Marraffa (a cura di) 2019, *Psicopatologia e scienze cognitive*, Roma: Carocci.
- Gulotta G. 2002, *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè: Milano.
- Husserl E. 1997 [1936], *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano: Il Saggiatore.
- Lalumera E. 2017, "Perché non dovremmo cercare una definizione di "disturbo mentale"", *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio*, 2, 151.
- Lalumera E. 2018a, "Applicare la filosofia del linguaggio alla psichiatria attraverso la filosofia del diritto: Hare e il DSM-5", *Diritto e Questioni Pubbliche*, 1.
- Lalumera E. 2018b, "Filosofia della psichiatria", *Aphex*, 2: 1-22.
- Lasch C. 1979, *The Culture of Narcissism. American Life in An Age of Diminishing Expectations*, New York: W. Norton & Co Inc.
- Lorenz. K. 1982 [1973], *L'altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza*, Milano: Adelphi.
- Marhaba S. 1976, *Antinomie epistemologiche nella psicologia contemporanea*, Firenze: Giunti.
- Musatti C. 1964, *Condizioni dell'esperienza e fondazione della psicologia*, Firenze: Editrice Universitaria.
- Pannain B., M. Albino, M. Pannain 1989, "La perizia sulla personalità del reo. Evoluzione dottrina e normativa. Prospettive nel c.p.p. '88", *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 834.
- Pisapia G. 1990, "La perizia criminologica", in F. Ferracuti (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica, e psichiatria forense*, Vol. XIII, *Psichiatria forense generale e penale*, Milano: Giuffrè.

- Readings B. 1996, *The University in Ruins*, Cambridge, Cambridge: Harvard University Press.
- Romano M. 2004, *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. I, Milano: Giuffrè.
- Sammicheli L. 2016, “Neuroscienze e diritto: tra “buona scienza” e asimmetrie concettuali”, *Giornale Italiano di Psicologia*, 3/2016.
- Sammicheli L. 2019, *La perizia psicologica. Prospettive e metodi in psicologia e psicopatologia forense*, Bologna: Il Mulino.
- Saponaro A. 2000, *L'esame della personalità del reo nel processo penale*, Bari: Cacucci.
- Schramme T. 2010, “Can we define mental disorder by using the criterion of mental dysfunction?”, *Theoretical Medicine and Bioethics*, 31 (1): 35–47.
- Skolnick Weisberg D. et al. 2008, “The Seductive Allure of Neuroscience Explanations”, *j. Cogn. Neurosci.*, 20 (3): 470–477.
- Snowden R.J., R.L. Craig, N.S. Gray, “Indirect behavioral measures of cognition among sexual offenders”, *Journal of Sex Research*, 48: 192–217.
- Twaddle A. 1994, “Disease, illness and sickness: Three central concepts in the theory of health”, *Linköping: Studies on Health and Society*, 18: 1-18.
- Vallar G. 1996, “I fondamenti epistemologici della neuropsicologia”, in G. Denes, L. Pizzamiglio (a cura di), *Manuale di neuropsicologia*, Bologna: Zanichelli.
- Vicario G.B. 2007, *Psicologia generale. I fondamenti*, Roma-Bari: Laterza.
- Wakefield J.C. 2007, “The concept of mental disorder: diagnostic implications of the harmful dysfunction analysis”, *World Psychiatry*, 6 (3): 150.
- Woit P. 2006, *Not Even Wrong: The Failure of String Theory and the Continuing Challenge to Unify the Laws of Physics*, New York: Basic Books.
- Zachar P. 2000, “Psychiatric disorders are not natural kinds”, *Philosophy, Psychiatry & Psychology*, 7 (3): 167-182.